

Sezione Distaccata di Cinquefrondi
Sezione Civile

Il Giudice dott. Antonio Salvati, letti gli atti e sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

1. Va preliminarmente esaminata la richiesta di integrazione del contraddittorio proposta dalla A. s.p.a., rispetto alla quale si deve registrare l'opposizione della ricorrente Z.

La società assicuratrice per la R.C.A. del dedotto danneggiante M ha infatti chiesto che nel corrente procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art.696 *bis* c.p.c. venisse evocata anche la FF s.p.a., in qualità di assicuratrice della ricorrente stessa.

Tale necessità discenderebbe dal fatto che, avendo la FF s.p.a. già periziato la Z, *“avrebbe potuto contestare le pretese della ricorrente”*.

L'assunto della A s.p.a. non è condivisibile.

L'art.696 *bis* c.p.c., come inserito dall'art.2 co.3 lett. e bis) n.6 D.L. 35/2005 – convertito con modifiche dalla L.80/2005, prevede uno strumento alternativo di risoluzione della controversia che – in quanto collocato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale dal quale mutua le relative garanzie – sembra poter essere ricondotto alla categoria della cd. conciliazione delegata (cfr. art.198 c.p.c.).

L'istituto in questione non può più quindi ricorrere ad una tipologia di provvedimento cautelare anticipatorio delle attività istruttorie in senso stretto, come dimostra la non operatività delle condizioni richieste – al contrario – per l'a.t.p. ex art.696 co.1 c.p.c.

Pur avendo una propria – e più spiccata – autonomia funzionale nel senso appena espresso, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite deve però pur sempre essere raccordata al giudizio di merito.

Da ciò deriva che all'A.G. spetta il potere di valutare l'ammissibilità e l'attualità della consulenza non urgente in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, nonché a tutti i residui profili che possano rendere di fatto inutile (perché non utilizzabile in alcun giudizio di merito) l'accertamento da effettuare.

Orbene, nella fattispecie in esame appare evidente che la scelta discrezionale della Z di procedere a consulenza tecnica preventiva nei confronti della sola società assicuratrice per la RCA del presunto danneggiante non viola alcuna disposizione del genere appena indicato.

La facoltatività della procedura di risarcimento diretto (come riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.180/2009) e l'apparente inoperatività di quest'ultima alla luce del grave danno non patrimoniale di matrice biologica asseritamente riportato (pari al 15%: cfr. c.t.p. allegata agli atti) escludono la sussistenza di un vero e proprio obbligo di integrazione del contraddittorio nel senso indicato dall'A. s.p.a.

La presenza di un accertamento tecnico peritale effettuato da un perito nominato dall'Ufficio, al contempo, potrà di sicuro costituire idonea base oggettiva per una risoluzione anticipata e conciliata anche nei riguardi della società assicuratrice *“assente”*.

La richiesta di integrazione del contraddittorio (da intendersi in senso atecnico) nei confronti della FF s.p.a. deve quindi essere respinta.

2. Altro e diverso (nonché dibattuto) profilo è costituito dalla possibilità per il giudice di prendere in esame, ai fini dell'ammissibilità ex art.696 *bis* c.p.c., questioni preliminari di merito che potrebbero rendere più difficoltosa od addirittura impedire la conciliazione dinanzi al perito.

Ritiene il giudicante che in proposito sia possibile effettuare una distinzione di massima, volta a razionalizzare il ricorso all'istituto in esame.

In presenza di questioni preliminari di fatto e di diritto facilmente accertabili allo stato degli atti (od eventualmente a mezzo di produzione documentale ulteriore da sollecitarsi ad opera dell'Ufficio, non essendo ancora maturate barriere preclusive in tal senso a carico delle parti), deve ritenersi possibile procedere ad una valutazione preliminare di siffatta natura.

In tal modo, ad esempio, sarà possibile ritenere inammissibile un ricorso ex art.696 *bis* c.p.c. in presenza di un'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui si chiede l'accertamento che emerga *per tabulas*).

Negli altri casi, tale valutazione preliminare deve ritenersi prudentemente esclusa.

Ciò, in particolar modo, vale per il caso – ricorrente nella fattispecie in esame – della contestazione circa la dinamica dei fatti che avrebbero condotto al sorgere del diritto al risarcimento del danno.

Ritenere che, in casi del genere, il giudice possa effettuare un'analisi prognostica – inevitabilmente quanto mai limitata, stante l'assenza di una vera e propria fase istruttoria – sulla potenziale fondatezza nel merito della pretesa di una o più parti significa, di fatto, attribuirgli un ruolo “attivo” nella definizione dell'intera vicenda in atto tra le parti (e non, come previsto dalla norma, nella sola composizione della lite a fini deflattivi).

Appaiono evidenti, in tal modo, profili di potenziale sovrapposizione tra cognizione sommaria e finalità tipiche dell'istituto in questione sicuramente non programmati – alla luce del tenore

testuale della norma – dal legislatore del 2003.

Allo stesso modo, il fatto che le posizioni delle parti appaiano *ab initio* distanti e discordi non sembra poter costituire – contrariamente a quanto affermato anche da autorevole dottrina – valida ragione per rigettare in via immediata il ricorso: e ciò, va evidenziato, perché l'art.696 *bis* c.p.c. non ha affatto indicato la ragionevole possibilità di raggiungere un accordo tra i presupposti della consulenza tecnica preventiva.

Da ciò discende nella corrente sede che l'essere stati evidenziati dall'A. s.p.a. profili di corresponsabilità della X nella determinazione del sinistro non può costituire *ex se* valido motivo per ritenere inammissibile il presente ricorso ex art.696 *bis* c.p.c.

Discorso diverso riguarda la non ancora avvenuta guarigione clinica dell'attrice.

Tale circostanza, in astratto, appare in effetti idonea a determinare una potenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame.

E' difatti palese che non sembra ipotizzabile un fruttuoso tentativo di conciliazione rispetto ad un danno che, nelle sue manifestazioni esteriori, sia ancora “in divenire”.

Al riguardo, però, va riscontrata la prospettata disponibilità della Z di addivenire ad una rinuncia parziale alla domanda (limitando quest'ultima ai danni già concretizzatisi al momento dell'accertamento peritale) proprio per consentire il pieno esplicarsi delle potenzialità conciliative dell'istituto azionato.

Appare pertanto opportuno fissare apposita udienza di prosecuzione per verificare proprio la permanenza della suddetta disponibilità ed, all'esito, per i provvedimenti conseguenti.

P.Q.M.

dispone in conformità come indicato in parte motiva e rinvia per la prosecuzione all'udienza del 15.2.2011.

Si comunichi alle parti ed al c.t.u. nominato.

Cinquefrondi, 24.1.2011